

VERBALE DI ACCORDO QUADRO

del giorno 20 giugno 2013

tra

EQUITALIA NORD S.p.A.

e

le OO.SS: DIRCREDITO, FIBA/CISL, FISAC/CGIL

premesso che

- in attuazione delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della Legge n. 662/96, con l'Accordo Nazionale del 12 dicembre 2001 è stata prevista la costituzione del "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112", finalizzato al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, anche nell'ambito di processi ristrutturazione aziendale, di riorganizzazione, di trasformazione di attività o di lavoro;
- con il Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 (pubblicato sulla Gazz.Uff. il 15 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 30 gennaio 2004) è stato emanato il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali";
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha previsto all'art. 3, comma 1, che a decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante la società Equitalia Spa (già Riscossione Spa);
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- nell'ambito dei processi di riorganizzazione di cui al primo punto della presente premessa, il ricorso al Fondo di solidarietà di settore è finalizzato anche a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità esistenti;

premesso inoltre che

- in data 18 ottobre 2007, nell'ambito dei citati processi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture organizzative derivanti anche dalle operazioni societarie straordinarie che avevano riportato nell'orbita pubblica gli ex concessionari del Sistema

della Riscossione sotto la neo costituita Equitalia Spa, già Riscossione SpA, le Parti avevano stipulato Verbale di Accordo Quadro mediante il quale era stato fatto ricorso ai trattamenti del Fondo in argomento;

- in relazione alla citata intesa, la vigenza dell'Accordo ha esplicato i suoi effetti sino alla data del 31.12.2009 e che pertanto non risultano da quella data in tal senso efficaci altri Accordi di valenza nazionale;
- il Piano Industriale Equitalia 2011-2013 si era proposto, tra gli altri obiettivi, il superamento della pluralità dei precedenti soggetti Societari distribuiti in vari ambiti sul territorio Nazionale prevedendo la creazione di tre NewCo denominate Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud S.p.A. nelle quali i summenzionati soggetti sono confluiti, a seguito di una nuova serie di operazioni societarie straordinarie, tuttora in fase di realizzazione, e le suddette operazioni societarie straordinarie avevano comportato nel corso della loro esplicazione, la necessità di pianificare e valutare le eventuali esigenze di rimodulazione degli organici nonché le necessarie razionalizzazioni organizzative, con la duplice finalità di migliorare il mix delle risorse umane e non disperdere contestualmente il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo;
- a valle di tale piano industriale, nonché delle numerose innovazioni legislative destinate ad incidere negativamente sulle concrete modalità di recupero coattivo, era stato raggiunto in data 22 dicembre 2011 in sede nazionale ulteriore accordo quadro di esodazione volontaria, anche a mezzo di accesso all'operatività straordinaria del Fondo Esuberi di settore, declinato poi in sede aziendale con l'individuazione dei numeri e l'utilizzo delle stesse modalità applicative degli accordi precedenti raggiunti sulla medesima materia.

Considerato inoltre che

- A fronte dell'apertura di una procedura ex art. 19 CCNL 9 aprile 2008, con comunicazione del 5 aprile 2013, veniva identificato un numero complessivo di esuberi pari a 190 unità nel Gruppo.
- Il confronto che è scaturito ha portato a valutare l'opportunità di una intesa a livello nazionale che fornisca adeguati e coerenti riferimenti alle aziende del Gruppo, determinando, nel contempo, a livello nazionale, criteri di complessiva gestione delle eccedenze di personale, ivi compreso l'accesso su base volontaria del cosiddetto "Fondo Esuberi".
- In particolare, le OO.SS. Nazionali in accordo con l'evoluzione normativa in materia di AGO hanno previsto che in sede aziendale vengano definiti e quantificati gli esuberi all'interno di ciascun perimetro societario interessato, ferma restando la tempistica di esodazione più oltre indicata.
- Tale confronto ha portato alla stipula di un Accordo Quadro tra Equitalia SpA e le OO.SS. Nazionali, siglato in data 29 maggio u.s. che rimandava alle opportune sedi negoziali aziendali l'individuazione del numero di personale in esubero ed il recepimento delle suddette intese all'interno di ciascuna società del Gruppo interessata.

Considerato infine che

- Le Parti condividono che il ricorso ai trattamenti straordinari erogati dal Fondo esuberi ha offerto, durante tutta la durata della sua vigenza, uno strumento estremamente vantaggioso e flessibile di ammortizzazione sociale che ha esplicito apprezzabili effetti riuscendo a contemperare la salvaguardia dell'equilibrio della redditività aziendale con le aspettative di vita e di lavoro dei dipendenti coinvolti.
- La L. 92/2012 (cd. Riforma Fornero del mercato del lavoro), avendo introdotto una rivisitazione complessiva degli strumenti di ammortizzazione sociale, ha identificato la data del 30 giugno 2013 quale termine per la sottoscrizione di intese atte a modificare la regolamentazione dell'accesso a fondi di esodazione collettiva già esistenti, con la conseguente necessità – anche in termini prudenziali – di poter ricorrere ai trattamenti straordinari del Fondo esuberi di settore in base alle attuali modalità di accesso ancora vigenti comunque entro la suddetta data.
- A tal fine le parti si danno reciprocamente atto della necessità di riformulare integralmente attraverso idoneo accordo sindacale le condizioni di accesso al fondo allo scopo di renderle compatibili con il mutato scenario - anche legislativo - di riferimento, quale quello indicato nella suindicata comunicazione del 5 aprile 2013.

Ciò premesso e considerato, dopo ampia e approfondita discussione, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Le premesse e i considerata fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Le Parti, come sopra costituite, dopo aver ampiamente approfondito tutti gli aspetti relativi ai processi di riorganizzazione ed agli impatti degli scenari delineati in premessa in merito alla riduzione degli organici da parte della Società Equitalia Nord SpA, convengono e stimano di individuare il numero complessivo delle risorse in esubero in n. 35 unità. In ragione di ciò si procederà in primo luogo e in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria del personale di ogni ordine e grado (compresi i Dirigenti) che siano già in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al trattamento pensionistico a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza dei dipendenti della Riscossione dei tributi. (cfr. Allegato 1).

Art. 3

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2 non risultasse sufficiente alla copertura degli esuberi individuati, si indica quale strumento contrattuale residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b, del D.M. 24 novembre 2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado (compresi i dirigenti) che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso ai trattamenti pensionistici a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del citato Fondo Speciale di Previdenza.

Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

Art. 5

Le Parti stabiliscono che l'accesso al Fondo potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2013 con conseguente cessazione dal rapporto di lavoro al massimo entro la medesima data. Per tale adesione verrà corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo, a seconda del periodo di permanenza nel Fondo, un importo massimo corrispondente a quanto indicato nell'Allegato n. 2.

Art. 6

Per le adesioni volontarie che dovranno essere presentate alla Società Equitalia Nord SpA dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 4 giorni prima della data di risoluzione del rapporto.

Art. 6 bis

A coloro che manifestassero entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della circolare aziendale esplicativa del presente Accordo la loro irrevocabile volontà di accedere direttamente a forme pensionistiche o, in alternativa, la loro adesione al Fondo di Solidarietà, verrà erogato - in aggiunta a quanto previsto rispettivamente in Allegato, a titolo di ulteriore incentivo all'esodo - un cosiddetto "premio di tempestività" pari ad una mensilità calcolata sull'ultima retribuzione ordinaria lorda, percepita alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7

L'individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria avverrà secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. n. 375 del 2003 e quindi "adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica

Art. 8

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 del D.M. n. 375 del 2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre alla Società Equitalia Nord SpA apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva.

Art. 9

Le Parti si danno atto che nell'Allegato 1 sono indicate le condizioni economiche di incentivazione per l'accesso diretto a forme pensionistiche, nell'Allegato 2 quelle di accesso al Fondo di solidarietà, e nell'Allegato 3 le agevolazioni previste a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro, fruiscono degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del "Fondo di Solidarietà" di cui all'Accordo del 12.12.2001 e successive modifiche anche legislative.

Art. 10

Qualora il numero degli aderenti al piano di esodazione come sopra individuato e normato dovesse risultare incoerente rispetto ai coefficienti percentuali stipulati nell'accordo Quadro del 29 maggio 2013, le Delegazioni aziendale e sindacali di Equitalia Nord come sopra costituite, si incontreranno per valutare l'adozione di altri idonei strumenti condivisi quali le misure che consentano l'uscita di coloro i quali, all'interno del Gruppo, abbiano maturato i requisiti per l'accesso alla pensione AGO ovvero per recepire, se del caso, le eventuali intese che saranno sottoscritte, a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del più volte richiamato Accordo Quadro del 29 maggio 2013.

Qualora si raggiungesse la percentuale sopra indicata, la presente procedura ex art. 19 CCNL si intenderà espletata a tutti gli effetti di Legge e di Contratto.

Art. 11

Si conviene di prevedere un incontro in sede di Equitalia Nord entro il 30 settembre 2013 per esaminare congiuntamente gli effetti determinati dai processi di esodazione, nell'ottica di affrontare in sede aziendale eventuali problematiche in termini di ricadute organizzative e di carenza di organico.

Nota a Verbale (1)

L'Azienda si impegna a riassumere in servizio, senza soluzione di continuità, i dipendenti cessati dal servizio per accesso al Fondo Esuberi qualora, successivamente alla cessazione dal servizio, l'INPS ne respinga la richiesta di fruizione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo di solidarietà per causa non obiettivamente imputabile ai lavoratori stessi. In tal caso l'azienda provvederà al recupero della quota di incentivo non dovuta.

Nota a Verbale (2)

La normativa di riferimento per l'individuazione dei potenziali aderenti al Fondo di solidarietà è quella in vigore alla data di stipulazione del presente Accordo. Qualora, con specifici interventi di legge o chiarimenti interpretativi da parte degli Enti competenti, venissero introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO ovvero diverse regolamentazioni che consentano l'accesso ai trattamenti straordinari del più volte citato Fondo esuberi oltre la scadenza del 30 giugno 2013, resta inteso tra le Parti che verrà recepito a livello aziendale quanto previsto ai sensi e per gli effetti delle "Note a Verbale" n. 2 e 3 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29/5/2013.

EQUITALIA NORD S.p.A

DIRCREDITO

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

Allegato 1

Condizioni economiche di accesso diretto al pensionamento

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di cessazione dal servizio per accedere direttamente a forme pensionistiche (sia essa AGO o di vecchiaia a carico del Fondo Speciale di Previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionarie del servizio di riscossione) sarà riconosciuta una somma “una tantum”, a titolo di adesione volontaria costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del 25% del trattamento economico complessivo lordo annuo così individuato:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

Nota a verbale

Resta inteso che a coloro che in relazione al presente Accordo cesseranno dal servizio per accesso diretto alle forme pensionistiche verrà garantito il trattamento per il personale in quiescenza tempo per tempo vigente in tema di agevolazioni creditizie ed assistenza sanitaria.

Allegato 2

Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma “una tantum”, a titolo di “adesione volontaria” costituita da un importo lordo pari ad una percentuale del trattamento economico complessivo lordo annuo e più precisamente:

- l’ultima retribuzione mensile ordinaria lorda (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e ricorrenti della suddetta retribuzione e delle indennità varie legate alla specifica mansione), con esclusione delle voci variabili, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l’ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento eccedente lo standard di settore.

MESI DI PERMANENZA NEL FONDO	PERCENTUALI INCENTIVO
da 1 a 6 mesi	25%
da 7 a 12 mesi	25%
da 13 a 18 mesi	30%
da 19 a 24 mesi	35%
da 25 a 30 mesi	40%
da 31 a 36 mesi	45%
da 37 a 42 mesi	50%
da 43 a 48 mesi	55%
da 49 a 54 mesi	60%
da 55 a 60 mesi	65%
da 61 a 66 mesi	70%
da 67 a 72 mesi	75%
da 73 a 78 mesi	80%
da 79 a 84 mesi	85%
da 85 a 90 mesi	90%
da 91 a 96 mesi	95%

Il periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà viene considerato utile alla maturazione dell’eventuale c.d. “premio di anzianità e/o fedeltà”, aziendalmente previsto. La corresponsione, in aggiunta all’incentivo sopra definito, avverrà quantificando proporzionalmente tale premio al numero degli anni effettivamente maturati al momento della data di cessazione.

Verbale di Incontro sulle Agevolazioni concesse ai dipendenti in “Fondo Esuberi”

Il giorno 20 giugno 2013

premessi che

con il presente Accordo, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con Equitalia Nord SpA fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà”

si conviene quanto segue.

Agevolazioni creditizie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico dello Fondo Speciale di Previdenza dei lavoratori esattoriali, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere ed le normative tempo per tempo vigenti in Azienda a favore del personale in servizio presso il Gruppo Equitalia.

Le previsioni del presente accordo si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza e per le quali l'art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell'erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.

Tali previsioni cesseranno di trovare applicazione per ciascun interessato a partire dal mese di percezione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO/FSE e verranno sostituite da quelle tempo per tempo in vigore nel Gruppo Equitalia per i pensionati.

Assistenza Sanitaria

Al personale oggetto del presente Verbale di incontro già fruitore delle forme di copertura sanitaria integrativa presenti nel Gruppo Equitalia saranno garantite le medesime prestazioni eventualmente previste a favore dei dipendenti in servizio tempo per tempo vigenti nel Gruppo. L'Azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza dell'anno assicurativo nel quale il dipendente consegna il diritto alla pensione AGO/FSE le coperture previste per i dipendenti in servizio. A partire dal successivo anno assicurativo entreranno in vigore le coperture – e gli oneri - tempo per tempo previste per il personale in quiescenza.

Previdenza Complementare

Per quanto concerne le tematiche di natura previdenziale complementare, l'Azienda si impegna a garantire a tutto il personale che sarà interessato dalla procedura del Fondo Esuberi le condizioni tempo per tempo vigenti per i dipendenti in servizio fino al conseguimento del diritto alla pensione AGO/FSE anche con riferimento a quanto previsto nel Verbale di Riunione del 24/11/2011 tra Equitalia Spa e le OO.SS. Nazionali.

Allegato n. 4

- 1) modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà;
- 2) modulo questionario per la ricognizione della situazione contributiva.

Spett.le
Equitalia Nord SpA
Direzione Risorse Umane

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) a far tempo DAL 1 luglio 2013. (indicare il primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti ai sensi del D.L. 203/2005)

Il/La sottoscritto/a.....nato/ail

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo sottoscritto tra la Società e le OO.SS. aziendali il giorno 20 giugno 2013, con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l’accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 entro il 30 giugno 2013 e che intendano accedere su base volontaria al predetto Fondo, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare entro il 26 giugno 2013 la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dall’ultimo giorno del mese di maturazione dei predetti requisiti

FORMULA

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Equitalia Nord. Spa con decorrenza 30 giugno 2013 (ultimo giorno del mese di maturazione dei requisiti per l’accesso al Fondo di Solidarietà), cessando di far parte dell’organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall’art. 11, comma 14, dell’apposito Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;

DICHIARA

Sin d’ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall’Accordo aziendale del 20 giugno 2013 e dall’Accordo Quadro del 29 maggio 2013 nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il “Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

CHIEDE

In relazione all’assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l’erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell’Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l’erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
- l’erogazione in unica soluzione

Luogo e Data

Firma

Il/La sottoscritto/a

COGNOME	NOME.....	MATR.....
DATA DI NASCITA.....	SESSO	M F
CODICE FISCALE.....		
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA.....	
INDIRIZZO	NUMERO.....	
CAP.....	COMUNE	PROV
TELEFONO		
DIPENDENTE DI		
IN SERVIZIO PRESSO		

Considerata l'intesa intervenuta tra Equitalia Nord Spa e le Organizzazioni Sindacali in data 20 giugno 2013 in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva

ALLEGA

- modulo questionario nonché
- l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (mod. ECOCERT)

oppure

- copia dell'Estratto Conto Previdenziale non certificato

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

data

.....
firma

QUESTIONARIO

Dichiara

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| <p>a) di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di
o di aziende dalla stessa incorporate</p> | SI | NO |
| <p>b) di aver svolto il servizio militare
<i>In caso affermativo:</i>
<i>indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo</i></p> | SI | NO |
| <p>c) di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa
<i>In caso affermativo:</i>
1) <i>indicare i periodi</i>

2) <i>se detti periodi sono anteriori all'01/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo:</i>
SI NO</p> | SI | NO |
| <p>d) di aver conseguito una laurea</p> <p><i>In caso affermativo:</i>
1) ha già chiesto il riscatto del periodo? SI NO
2) Ha completato il relativo versamento contributivo ? SI NO</p> | SI | NO |
| <p>e) di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso</p> <p><i>In caso affermativo:</i>
1) indicare le Sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi SI NO
2) indicare i periodi.....</p> | SI | NO |
| <p>f) di essere titolare di pensione di invalidità</p> | SI | NO |
| <p>g) di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso</p> <p><i>In caso affermativo:</i>
1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza
.....
2) precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive SI NO
3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO</p> | SI | NO |
| <p>h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante</p> | SI | NO |

